



Dr.ssa Patrizia Pistorio
Notaio

Allegato "A" Rep. N. 14.401 Racc. N. 9171 del 29-10-2020

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

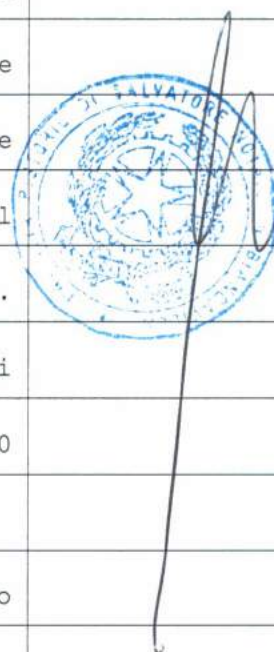
ART. 1) E' costituita l'Associazione di Volontariato non riconosciuta denominata "Associazione di Volontariato per la Protezione Civile (P.C.B.)", già Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

L'acronimo ODV potrà essere effettivamente utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'Associazione sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e acquista di conseguenza la qualifica di ETS ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale del 15/9/2020 pubblicato in G.U. n. 261 del 21/10/2020.

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico verrà usata, per la detta Associazione, la locuzione di ODV - ETS.

Il simbolo dell'Associazione riproduce un cerchio intersecato da un triangolo con la scritta "PROTEZIONE CIVILE" all'interno del triangolo c'è uno stemma rappresentante il simbolo della città di Biancavilla e sopra detto stemma una corona il tutto attorniato da un ramoscello di alloro e un ramoscello di ulivo, sotto e al centro c'è la scritta "BIANCAVILLA".

La sede legale è in Biancavilla (CT), Via Castriota n. 60.



Possono essere istituite ulteriori sedi secondarie e filiali.

La istituzione di sedi secondarie dovrà essere comunicata dal rappresentante al legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 48, primo comma D.lgs. n. 117.

La durata dell'associazione è illimitata; la stessa potrà essere sciolta con delibera di assemblea straordinaria degli associati.

OGGETTO SOCIALE

ART.2) - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Ente dovrà svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale infra specificate in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

In particolare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017, l'associazione ha per scopo:

a) - l'attività di tutela della natura e dell'ambiente, compiendo interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali

con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.7 del D.Lgs. 5.02.97, n.22, nonché la tutela degli animali e la prevenzione del randaggismo ai sensi della legge 14/8/1991 n. 281 ed in particolare quello di difendere, tutelare e valorizzare il territorio di Biancavilla a mezzo dell'attività di protezione civile, di pubblica assistenza, pronto intervento territoriale nell'ambito prevalentemente provinciale, ma in caso di bisogno anche regionale, nazionale ed internazionale; in specie tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi; provvedere e contribuire altresì alla previsione e prevenzione dei vari tipi di rischio e ad espletare ogni attività necessaria ed opportuna diretta a superare emergenze e provvedere al soccorso in genere.

L'Organizzazione di Volontariato ha come attività principale lo svolgimento dell'attività di protezione civile ai sensi della legge 24/2/1992 n. 225 e successive modificazioni, e pertanto ad essa si applicano tutte le disposizioni in materia di protezione civile e a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lett. d) della legge 16/3/2017 n. 30, ai sensi del disposto dell'art. 32 D.lgs n. 117.

L'Associazione potrà svolgere in via principale le seguenti



ulteriori attività di utilità sociale, e precisamente:

b) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle anzi menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie, come sopra indicato.

Costituiscono attività connesse al detto scopo di attività di protezione civile quelle di:

a) riunire attorno a sè tutti coloro che hanno interesse non lucrativo alla tutela delle località;

b) difendere e tutelare i diritti morali e civili dei propri associati.

Costituiscono altresì attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali quelle di:

a) contribuire alla sicurezza delle località studiandone il miglioramento edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili di rischio, nonché l'apposizione di cartelli indicatori, segnalandone le deficienze e curandone la manutenzione;

b) proporre, intraprendere e svolgere ogni iniziativa, attività o programma necessario o utile al conseguimento degli scopi su indicati;

c) promuovere e facilitare lo stato del territorio il più possibile sicuro, rispettoso della natura e dell'ambiente anche occupandosi, ove è possibile, del miglioramento dei servizi pubblici, di viabilità e dei servizi di soccorso;

d) promuovere, assicurare e gestire i fondamentali servizi pubblici ed i servizi sociali di interesse pubblico, volti a soddisfare le esigenze primarie dei residenti e dei soggiornanti in genere;

e) promuovere e provvedere alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, interventi strutturali, servizi pubblici ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio;

f) stipulare convenzioni, atti e contratti con Enti Pubblici, Consorzi, Società, Istituzioni, Organismi vari e Privati per la realizzazione degli scopi sociali sopra indicati nonché chiedere contributi e finanziamenti per la realizzazione degli scopi sociali a Enti Pubblici, Comune, Provincia, Regione,



Organismi Nazionali e Comunitari ed a Consorzi, Società ed

Organismi costituiti per promuovere lo sviluppo socio-

economico e di sicurezza del territorio ai sensi di leggi,

decreti, normative e regolamenti nazionali e comunitari, il

tutto compatibilmente alla normativa dettata per le ODV e per

il tipo di attività svolta;

g) aderire a Consorzi od Organismi costituiti in base a leggi,

decreti, normative e regolamenti comunitari per favorire la

tutela sociale, economico, culturale ed ambientale delle

località e del territorio tutelati;

h) instaurare e mantenere buoni rapporti di collaborazione con

gli Enti ed Organismi Pubblici e con i privati che hanno

competenza ed interessi nei territori rappresentati, al fine

di raggiungere gli scopi sociali;

i) acquistare, vendere, cedere, permutare, ereditare beni

mobili ed immobili nell'interesse esclusivo della

realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione e purchè

ciò sia strumentale per il conseguimento dello scopo sociale.

Tutte le attività connesse ed accessorie sono secondarie e

strumentali rispetto alle attività principali e possono essere

svolte nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 del D.lgs.

117 e successive modifiche ed integrazioni.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

ART.3) - L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e

si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di

solidarietà e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività dalle seguenti fonti:

a) quote e contributi degli Associati;

b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti, realizzati nell'ambito dei fini statutari;

c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

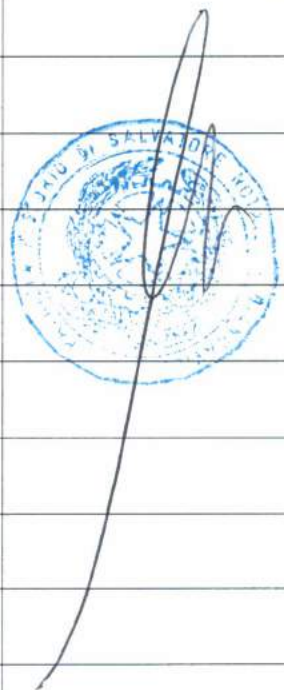
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) donazioni ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

La partecipazione a tutte le cariche associative è a titolo



gratuito; è ammesso soltanto il rimborso delle spese documentate.

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea a maggioranza dei votanti approva entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo da valere per l'anno successivo, su proposta del Consiglio Direttivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno con le stesse modalità e quorum viene approvato dall'Assemblea il bilancio consuntivo, con rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, dell'anno precedente.

I bilanci preventivi e consuntivi sono pubblici.

È vietata la distribuzione - diretta o indiretta - di proventi, utili o avanzi di gestione. I ricavi, le rendite, i proventi ed entrate varie ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n.117 sono utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART.4)- Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti che hanno interesse e vogliono "volontariamente e non lucrativamente" partecipare in qualunque modo all'attività di protezione civile, all'attività di previsione, prevenzione e

soccorso in vista di eventi calamitosi naturali e non, catastrofi o situazioni di soccorso e/o di tutela del territorio e dell'ambiente.

ART.5) - Il presente statuto comporta una "disciplina uniforme" del rapporto associativo e delle modalità associative nel senso di:

a) garantire l'effettività del rapporto medesimo;

b) escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

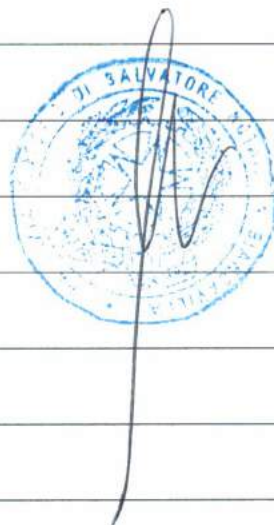
c) prevedere per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

E' vietata ogni forma di discriminazione tra gli associati.

ART.6) - Per essere ammessi in qualità di soci, in seno all'Associazione, gli interessati dovranno presentare regolare domanda di ammissione in carta libera e impegnarsi a versare la quota associativa. L'ammissione è decisa dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, che accoglie o respinge la domanda con provvedimento motivato.

ART.7) - La qualità di iscritto all'Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora l'associato presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria



dichiarazione di recesso da presentarsi per iscritto almeno trenta giorni prima della fine di ogni anno da valere per l'anno successivo.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti di appartenenza all'Associazione.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal presente statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale.

Si perde per esclusione la qualità di associato inoltre nei casi di perdita del requisito di buona condotta morale e civile, nonché per comportamenti di contrarietà agli scopi dell'Associazione che rendano comunque incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Presidente del Consiglio Direttivo o dall'assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio Direttivo, saranno rese note all'Assemblea.

ART.8) - La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

Nel caso di scioglimento del rapporto associativo a qualunque titolo l'associato non ha diritto al rimborso nè restituzione.

ART.9) - Tutti i soci in regola col pagamento delle quote hanno diritto al voto in assemblea.

Tutti i soci hanno diritto:

- di frequentare il locale dell'Associazione;
- di prendere parte a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di godere di facilitazioni concesse all'Associazione;
- di accedere a tutti gli atti degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno il dovere:

- di far conoscere ed affermare gli scopi sociali dell'Associazione e contribuire a realizzarne il programma;
- di osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione;
- disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati;
- tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- collaborare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle riunioni;
- versare la quota di iscrizione di Euro 25,00 (venticinque/00) e la quota annuale di partecipazione, da



stabilirsi annualmente del Consiglio Direttivo.

ART.10) - Sono Organi dell'Associazione.

1) l'Assemblea degli Associati;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente e il Vice Presidente.

ART.11) - L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

ART.12) - L'Assemblea è convocata di diritto una volta l'anno dal Presidente per l'assolvimento dei compiti previsti dal presente statuto, quale in particolare l'approvazione del bilancio.

L'assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, ogni tre anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con lettera personale e raccomandata anche a mani da inviare al domicilio degli iscritti almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione o mediante invito a mezzo pec o a mezzo di altra forma di comunicazione formalmente valida ai sensi del c.p.c.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli

argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purchè almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

ART.13) - L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati;

b) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

ART.14) - L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro associato il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti su qualunque argomento posto all'ordine del giorno.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Gli astenuti non si computano fra i votanti.

ART.15) - L'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione svolta nell'anno associativo precedente;

b) deliberare l'approvazione del bilancio preventivo e la modifica dell'ammontare delle quote di iscrizione ed annuali degli associati;

c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente del Consiglio Direttivo, di concerto con il consiglio stesso, adottando ove necessario, le relative deliberazioni ed in ogni caso determinare le linee generali dell'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi previsti, compresa l'approvazione di regolamenti eventualmente necessari per la gestione di talune iniziative ed attività;

d) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo;

e) deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio Direttivo;

f) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli associati.

ART.16) - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e amministrazione e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

In particolare:

a) esegue con tutti i mezzi opportuni e necessari i deliberati dell'Assemblea;

b) inizia, intraprende, promuove e svolge ogni attività o programma volto al conseguimento degli scopi dell'Associazione;

c) provvede al suo interno, all'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo, del Vice Presidente, che sostituisce il primo in caso di impedimento, e del Segretario;

d) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

e) predispone i bilanci preventivi, consuntivi ed i rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) delibera sull'ammissione di nuovi associati;

g) provvede a riscuotere in qualunque modo amichevole o coattivo anche a mezzo ruoli l'ammontare della quota associativa annuale che ogni associato deve versare entro il dieci Marzo di ogni anno per il finanziamento dell'Associazione;

h) svolge ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisca specificatamente ad altri organi dell'Associazione.

ART.17) -Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni sei mesi, nonchè ogni qualvolta il Presidente lo ritenga



necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata, o, nei casi di urgenza, anche 24 ore prima della riunione e con mezzi diversi dalla raccomandata postale.

Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

ART.18) - Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione.

Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge. Sono pertanto di sua spettanza la rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione. Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto dell'associazione o che siano accessori o connessi con esso.

In particolare:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'associazione e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni del Consiglio e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Consiglio.

ART.19) - Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio.

Coadiuvava il Presidente e lo sostituisce anche legalmente in caso di sua assenza o di impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.

ART.20) - Tutti gli incarichi degli Organi Associativi durano tre anni ed i componenti dei detti organi sono rieleggibili.

Le cariche associative sono tutte svolte a titolo gratuito.

I componenti gli organi dell'Associazione, che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza un giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

ART.21) - In caso di cessazione, estinzione e scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati, previo parere obbligatorio del Consiglio direttivo nazionale, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

La cessazione, l'estinzione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti a fini di utilità sociale, ad un altro Ente del Terzo Settore



con finalità analoga o a fini di pubblica utilità,
conformemente alle disposizioni di legge, previo parere
positivo dell'Ufficio Unico Nazionale del Terzo Settore.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117, e s.m.i.

REGOLAMENTI

ART. 22) - L'organizzazione, le attività e la disciplina di
eventuali casi di controversia all'interno dell'Associazione,
sono disciplinate da appositi Regolamenti.

Detti Regolamenti e le loro modifiche sono approvati dal
Consiglio Direttivo secondo le previsioni del presente
Statuto.

RINVIO AD ULTERIORE NORMATIVA

ART.23) - Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo
dell'Associazione e dal presente Statuto, si fa riferimento ai
Regolamenti, di cui al precedente art. 21, e alle norme di
Legge vigenti in materia, e in particolare alle norme del
Codice Civile e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio
2017, e successive modifiche e integrazioni.

2) In caso di contrasto tra le disposizioni dell'atto
costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.

NORME PER L'ISCRIZIONE NEL RIGISTRO ETS

ART. 24) - Lo Statuto, come modificato, presuppone la
successiva iscrizione dell'associazione come ODV nel Registro

Unico Nazionale di Ente del "Terzo Settore" (RUNTS)

L'iscrizione avverrà secondo le disposizioni di cui al D.lgs. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15/9/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21/10/2020, salve ulteriori normative successive Nazionali e Regolamentari.

L'iscrizione in detto Registro determinerà di pieno diritto il riconoscimento dei benefici fiscali di cui all'art. 7 dello stesso Decreto Ministeriale e l'utilizzo della denominazione sociale con l'acronimo ETS in tutti gli atti in aggiunta all'acronimo e locuzione propria della tipologia ODV.

Resta inteso che:

a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito con le sezioni e le dislocazioni territoriali competenti secondo il Decreto Ministeriale sopra citato e sarà in conseguenza operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

b) le clausole del presente Statuto che risultino incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8

dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R.

633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia

decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs.

117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in

contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore

debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere

dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs.

117/2017;

c) in parziale deroga rispetto a quanto precede, gli associati

danno pieno mandato al Presidente del Consiglio Direttivo e

legale rappresentante di apportare tutte quelle modifiche e

variazioni al presente Statuto che dovessero essere richieste

o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da

parte degli Enti di vigilanza competenti per l'iscrizione nel

RUNTS

della

ODV.

F.TO SCANDURRA GIUSEPPE, nq. Presidente

F.TO Patrizia Pistorio, NOTAIO.

E' copia conforme all'originale.

Biancavilla li, 12 Novembre 2020

